COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107/2026 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 05/10/2026

Oggetto: AREA FESTE COMUNALE DI VIA PASTORE N. 1 E ANNESSA TENSOSTRUTTURA. ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE TRIENNALE D'USO. CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGETTO, IMPIEGO DELLE DISPONIBILITÀ COMUNALI E MONITORAGGIO.

L'anno 2026 addì 05 del mese di 10 alle ore 09:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente
BERNARD JACOPO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO ERMIDIO ROCCO.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BOTTA CAROLA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 05/10/2026, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la concessione d'uso triennale dell'Area feste, la relazione tecnico-economica e lo schema di convenzione, nel quadro della disciplina comunale sui vantaggi economici;

DATO ATTO che il rapporto ha durata di tre anni, pari a trentasei mesi dalla consegna, non prevede rinnovi o proroghe e non costituisce affidamento di un pubblico servizio; decorrenza e termine finale risultano dalla consegna effettiva e la durata resta di trentasei mesi;

RICHIAMATI il Capo I del Regolamento comunale sui contributi e vantaggi economici, e in particolare gli articoli 3, 4 e 5; il Documento unico di programmazione 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29 settembre 2025, che indica l'immobile «area feste» di via G. Pastore fra quelli destinati a concessione temporanea e assume, nella linea programmatica di mandato n. 5, il sostegno alle autonome iniziative delle associazioni; gli articoli 42, 48, 49, 107, 109, 124, 125 e 134 del D.lgs. n. 267/2000; l'articolo 12 della legge n. 241/1990 e gli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO che la comparazione deve riguardare qualità, interesse collettivo, sostenibilità e corretta conservazione del bene, evitando di trasformare il progetto autonomo in un capitolato di servizi comunali;

RITENUTO di conservare l'articolazione dei criteri in sette aree, per complessivi cento punti, precisando sub-criteri e metodo prima della pubblicazione dell'avviso, senza offerta economica sul canone e senza punteggi attribuiti alla sola sede locale, alla forma giuridica o all'identità del precedente utilizzatore, e raccordando gli elementi di valutazione ai fattori preferenziali dell'articolo 5 del regolamento comunale sui vantaggi economici;

PRECISATO che gli elementi della relazione economica, compresi gli importi indicativi per utilizzi giornalieri restano parametri di simulazione e non sono approvati come tariffe comunali; i prezzi dei rapporti autonomi con terzi sono determinati dal concessionario e non richiedono approvazione della Giunta;

PRECISATO, ALTRESÌ, che le disponibilità riservate al Comune sono assegnate a titolo gratuito quale vantaggio economico in natura, in attuazione del Regolamento comunale sui contributi e vantaggi economici, e che i criteri del successivo punto 4 non introducono una disciplina generale d'uso delle sale comunali né tariffe per la fruizione di beni, restando impregiudicato il Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale e locali comunali approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 30 novembre 2023, del quale si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di responsabilità dell'utilizzatore e di corretto uso degli spazi;

RITENUTO di disciplinare l'impiego delle quindici giornate che rimangono nella disponibilità diretta del Comune in ciascuna annualità convenzionale, separatamente dall'autonoma programmazione del concessionario;

DATO ATTO che i criteri attuativi integrano, per l'obiettivo relativo all'Area feste, gli indirizzi del PEG senza modificare gli stanziamenti; l'individuazione dei beneficiari e gli atti di procedura restano attribuzioni del Responsabile;

DATO ATTO, INOLTRE, che il provvedimento non attribuisce il beneficio a un soggetto determinato, non assume impegni di spesa e non supera le condizioni istruttorie della deliberazione di indirizzo; permangono i riflessi economici e patrimoniali già individuati;

ESAMINATI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI gli obblighi di astensione dell'art. 78 del TUEL per gli amministratori e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 per i soggetti incaricati dell'istruttoria, dei pareri e della selezione;

VISTA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo n.267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) **RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante del presente atto.

2) **APPROVARE** i criteri e il metodo di comparazione dell'Allegato C), parte integrante, quali attuazione della deliberazione di indirizzo e della disciplina comunale sui vantaggi economici. L'avviso recepisce i criteri prima dell'apertura delle domande; l'organo di valutazione non può aggiungere elementi o pesi dopo la scadenza.

3) **CONFERMARE** che la partecipazione è consentita ai soggetti senza scopo di lucro ammessi dalla deliberazione di indirizzo, senza riserva ai soli enti del Terzo settore né requisito di preesistenza di una sede a Malnate. L'ambito operativo comunale o distrettuale deve risultare dal progetto e dagli impegni documentati, senza premi per la sola residenza o localizzazione.

4) **APPROVARE** i seguenti indirizzi per le disponibilità comunali:

a) le quindici giornate di ciascuna annualità convenzionale sono destinate a iniziative istituzionali o di interesse collettivo individuate dalla Giunta nell'ambito delle proprie competenze; l'assegnazione concreta e il coordinamento delle date competono al Responsabile;

b) per le richieste concorrenti sulla medesima disponibilità, la priorità delle iniziative istituzionali opera sulle disponibilità ancora libere e non revoca automaticamente assegnazioni già perfezionate;

c) la richiesta indica finalità, spazi, orari, referente, partecipanti attesi, titoli necessari e assunzione degli oneri organizzativi. L'assegnazione è motivata dal Responsabile, che valuta compatibilità, capacità organizzativa, sicurezza e beneficio in natura; nessun richiedente acquisisce una disponibilità continuativa o un diritto al rinnovo;

d) l'organizzatore provvede ad apertura e chiusura concordate, allestimento, sorveglianza, sicurezza dell'evento, riordino, pulizia e utenze. Il concessionario non svolge servizi per conto dell'Ente; gli eventuali ulteriori fabbisogni comunali richiedono atti e copertura autonomi;

e) le assegnazioni gratuite sono registrate ai fini della quantificazione dei vantaggi dei singoli beneficiari e degli obblighi di trasparenza;

5) **CONFERMARE** che il riferimento a 160 giornate annue è un indicatore di programmazione dell'utilizzo, privo di efficacia come obbligo di apertura al pubblico o prestazione minima imposta. Non sono richiesti un evento mensile né la preventiva approvazione comunale delle autonome iniziative del concessionario.

6) **STABILIRE** che gli importi economici della relazione allegata alla deliberazione di indirizzo non sono tariffe pubbliche e non sono imposti agli utilizzatori. Il patrocinio non genera automaticamente gratuità o riduzioni nei rapporti del concessionario con terzi. Restano la gratuità dei periodi comunali e le agevolazioni autonomamente praticate dal concessionario.

7) **DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, secondo le attribuzioni organizzative vigenti e in raccordo con gli uffici competenti, la procedura comparativa, le verifiche, l'attribuzione individuale e la stipula, dopo l'esito positivo degli accertamenti prescritti. Non sono attribuite alla Giunta la nomina del beneficiario, la firma del contratto o l'approvazione di modifiche negoziali gestionali.

8) **STABILIRE** che l'organo di valutazione sia individuato dal Responsabile dopo la scadenza delle domande, in composizione collegiale di tre componenti con competenze adeguate, senza partecipazione degli amministratori, previa acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti; eventuali conflitti sopravvenuti comportano astensione e sostituzione. L'avviso ha durata non inferiore a 25 giorni consecutivi e rende disponibili sopralluogo, documenti tecnici e chiarimenti in condizioni paritarie.

9) **RICHIEDERE** al Responsabile una relazione per la Giunta dopo ciascun rendiconto annuale e alla conclusione, contenente utilizzo, conservazione, disponibilità comunali, costi, sostenibilità e rispetto dei vincoli, con verifica annuale del limite del 30%. Restano i controlli trimestrali e le segnalazioni tempestive di criticità. Le relazioni non subordinano la prosecuzione a rinnovi o conferme annuali e non modificano la durata triennale.

10) **DISPORRE** la pubblicazione dei criteri ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, fermi gli obblighi dell'art. 26, comma 2, e dell'art. 27 per il successivo provvedimento attributivo; di disporre altresì la pubblicazione della deliberazione all'Albo pretorio per quindici giorni e la comunicazione ai capigruppo ai sensi degli articoli 124 e 125 del TUEL. L'esecutività segue l'art. 134, comma 3, del medesimo decreto.

Allegato integrante: C) Criteri di selezione del progetto di utilizzo e sostenibilità

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO	Il SEGRETARIO
CANNITO NADIA	ERMIDIO ROCCO